

| |
|--|
| POLITECNICO DI BARI PROTOCOLLO 001/001/11 |
| 22 FEB. 2013 |
| Prot. n. _____ |



CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

Il Politecnico di Bari, con sede in Bari, Via Amendola, n.126/B, codice fiscale 93051590722 d'ora in poi denominato «soggetto promotore», rappresentato dal Magnifico Rettore Pro-tempore, Prof. Ing. Nicola COSTANTINO nato a Bari il 24.04.1951;

E

L'Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di Bari - con sede legale in Bari -viale Japigia 184 , C.F. 80007600721, Tel. 080.5417339 - e-mail: infobari@archiworld.it - P.E.C. oappc.bari@archiworldpec.it (di seguito denominata O.A.P.P.C della prov. di Bari), rappresentata dall'Arch. Vincenzo Sinisi in qualità di Presidente Pro-tempore nato ad Andria il 10/04/1956 domiciliato per la carica in Bari presso la stessa sede

Premesso

- che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1 lettera a) della legge n. 196 del 24 giugno 1997, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 e del relativo decreto attuativo;


Si conviene quanto segue:

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art.2

Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 196 del 24 giugno 1997, l'O.A.P.P.C. della Prov. di Bari si impegna ad accogliere presso le sue strutture, **tirocinanti (studenti e diplomati e/o laureati da non più di 12 mesi)** nel rispetto dei limiti fissati dall'art.1, comma 3, del Decreto n. 142 del 25.3.98, su proposta del soggetto promotore o concordemente individuati.






Art.3

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro e si configura come completamento del percorso formativo, sia per la realizzazione di obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo, sia al fine di agevolare le scelte professionali.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile dell'O.A.P.P.C. della Prov. di Bari indicato dall'Ente ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito l'O.A.P.P.C. della Prov. di Bari in base alla presente Convenzione viene predisposto di concerto con l'O.A.P.P.C. della Prov. di Bari un Progetto Formativo e di Orientamento, secondo lo schema di cui all' allegato 2 del menzionato Decreto n.142/98, contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile dell'O.A.P.P.C. della Prov. di Bari;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nell'O.A.P.P.C. della Prov. di Bari;
 - la struttura dell' l'O.A.P.P.C. della Prov. di Bari (sede/ ufficio) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle polizze assicurative INAIL contro gli infortuni sul lavoro e contro i rischi derivanti da responsabilità civile, mediante Polizza stipulata dal soggetto promotore.

Art. 4

Il soggetto promotore si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'obbligo di svolgere le attività previste dal Progetto formativo e di orientamento; seguire le indicazioni del tutore e del responsabile aziendale; rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti nell'O.A.P.P.C. della Prov. di Bari; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi, acquisiti durante e dopo lo svolgimento del tirocinio.



Art. 5

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'O. A.P.P.C. della Prov. di Bari si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, nonché agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore).

Art. 6

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia Delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, segnalate dall'Azienda, copia della Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento.

Art. 7

La presente Convenzione ha vigore fino al termine dell'anno accademico successivo alla stipula della stessa e si intende tacitamente rinnovata di anno accademico in anno accademico, salvo disdetta di una delle parti, da comunicare per iscritto.

La disdetta ha effetto dall'inizio dell'anno accademico ad essa seguente.

Art. 8

Il presente atto, redatto in duplice copia, verrà registrato, in caso d'uso a spese della parte che richiederà la registrazione.

Le spese di bollo inerenti la presente convenzione sono a carico dell'Azienda.

Bari, li 21/2/2013

il Politecnico di Bari

Il Rettore

Nicola COSTANTINO



....., li

l'Ordine degli Architetti P.P.C. della Prov. di Bari

Il Presidente

Vincenzo SINISI

Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori della Provincia di Bari

IL PRESIDENTE

Arch. Vincenzo Sinisi



1.1 MAR. 2013

3 (TRE)
Cavate Bari